



**CODICE ETICO
DEL
GRUPPO MILAN**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2025



INDICE

1.	Premessa	3
2.	Missione.....	3
3.	Ambito di applicazione e Destinatari.....	3
4.	Principi di condotta generali	4
	Responsabilità – Rispetto della legge.....	4
	Onestà e correttezza	4
	Conflitti di interesse	4
	Riservatezza e tutela della privacy.....	4
	Tutela dell’ambiente e sostenibilità.....	5
5.	Principi di condotta nell’attività sportiva.....	5
	Principi generali	5
	Settore giovanile	5
	Rapporti con istituzioni ed autorità di governo sportivo e con i loro rappresentanti	5
	Rapporti con gli altri operatori del settore calcistico	6
	Lotta al doping	6
	Match fixing e scommesse	6
6.	Principi di condotta nei rapporti interni.....	6
	Rapporti con le/i dipendenti e/o le/i collaboratrici/ori	6
	Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali, con particolare riferimento agli strumenti informatici	7
	Salute e sicurezza sul lavoro	7
	Antiriciclaggio	8
	Informativa contabile e gestionale.....	8
7.	Principi di condotta nei rapporti esterni.....	8
	Rapporti con i clienti	8
	Rapporti con i fornitori	8
	Rapporti con terzi, istituzioni, autorità di vigilanza e controllo e autorità pubbliche.....	9
	Rapporti con le/i tifose/i.....	9
	Incassi e pagamenti.....	10
	Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi.....	10
	Contributi	11
8.	Obblighi a carico delle terze parti.....	11
9.	Diffusione del Codice Etico.....	14
10.	Disposizioni finali	14



1. Premessa

Il presente documento (di seguito, per brevità, il "**Codice Etico**") è destinato ad A.C. Milan S.p.A. (di seguito, "**ACM**") e alle sue società controllate (di seguito, per brevità, le "**Società del Gruppo Milan**" o il "**Gruppo Milan**") al fine di favorire un ambiente di lavoro ispirato al rispetto della legge, alla correttezza e alla collaborazione, che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutto il personale nonché di collaboratrici e collaboratori del Gruppo Milan alla realizzazione della propria attività, nonché la responsabilizzazione delle terze parti che si trovano a collaborare con esso.

In tal senso, le Società del Gruppo Milan ispirano la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico, che rappresenta, tra l'altro, una componente fondamentale dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, anche il "**D.Lgs. n. 231 del 2001**") adottati da ciascuna delle suddette Società, nonché del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività Sportiva ai sensi dell'art. 7, comma 5, Statuto FIGC adottato da ACM (di seguito, per brevità, i "**Modelli**").

In questa prospettiva, i principi e i valori espressi nel Codice Etico estendono e completano l'ambito applicativo dei Modelli, anche definendo, in relazione ai processi aziendali sensibili, i comportamenti che dovrebbero essere tenuti per prevenire condotte illecite che non trovano puntuale regolamentazione nell'ambito dei Modelli stessi, poiché ritenute residuali rispetto ai rischi di commissione di condotte illecite che possono coinvolgere le Società del Gruppo Milan nello svolgimento della relativa attività operativa.

In considerazione di quanto sopra, qualsiasi condotta che, violando le previsioni contenute nel Codice Etico, possa integrare un comportamento penalmente rilevante contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, ovvero violazioni della disciplina di cui all'ordinamento sportivo, ovvero ancora da altre disposizioni di legge, è da considerarsi proibita e soggetta alle sanzioni espressamente richiamate nelle Parti Generali dei Modelli.

Si specifica che l'intento perseguito dalle Società del Gruppo Milan, con l'adozione e l'attuazione dei Modelli, non sia limitato a prevenire la commissione (diretta o in forma di concorso) di reati presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e gli illeciti sportivi, ma anche più in generale a scongiurare ogni coinvolgimento – ancorché privo di rilevanza ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 231 n. 231 del 2001 o di cui all'ordinamento sportivo per la Società – in vicende connotate da caratteri di illiceità.

2. Missione

Le Società del Gruppo Milan nel perseguimento della propria *mission* si impegnano ad agire nel pieno rispetto delle disposizioni del proprio statuto, nonché di ogni disposizione di legge in quanto applicabile.

3. Ambito di applicazione e Destinatari

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano a tutte le attività aziendali, esprimono i principi fondamentali cui si ispirano le Società del Gruppo Milan e costituiscono altresì specificazione degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che deve essere tenuto nell'ambiente di lavoro.



Il Codice Etico si rivolge a tutte/i dipendenti nonché collaboratrici e collaboratori (tesserati e non) delle Società del Gruppo Milan, nonché ai rispettivi fornitori, consulenti e *partner*.

I principi e le disposizioni del Codice Etico trovano, infatti, applicazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei componenti degli Organismi di Vigilanza e di Garanzia, nonché del personale (Dirigenti, Atleti, Tecnici, Impiegati, ecc.) e di tutti coloro che intrattengono con le Società del Gruppo Milan rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché *joint-venture*) (di seguito, per brevità, i "**Destinatari**").

4. Principi di condotta generali

Le Società del Gruppo Milan si ispirano ai seguenti principi di condotta generali che devono essere rispettati e fatti propri da tutti coloro che amministrano, controllano, lavorano e collaborano con le stesse.

Responsabilità – Rispetto della legge

Le Società del Gruppo Milan ritengono la conformità alla legge, ai regolamenti, nonché alle procedure vigenti ed applicabili alle singole attività aziendali, requisito inderogabile nell'esercizio dell'operatività quotidiana.

In tal senso, ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le implicazioni di legge relative alla propria mansione e al proprio ruolo ed è tenuto, altresì, a svolgere la propria attività lavorativa in conformità alle menzionate procedure aziendali e con professionalità, diligenza, efficienza, collaborazione e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione e facendosi carico delle responsabilità connesse agli impegni assunti.

Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta uno dei principi fondamentali per tutte le attività delle Società del Gruppo Milan e costituisce un elemento imprescindibile della gestione del Gruppo Milan.

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione devono essere ispirate ai principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità, documentabilità, segregazione delle funzioni, in conformità alle norme vigenti e alle procedure interne, anche al fine di tutelare il patrimonio e l'immagine del Gruppo Milan.

Conflitti di interesse

I Destinatari sono tenuti a perseguire, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali del Gruppo Milan astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con le Società del Gruppo Milan.

Riservatezza e tutela della *privacy*

I Destinatari sono tenuti a garantire la massima riservatezza su notizie ed altre informazioni acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione ed inerenti



all'attività del Gruppo Milan o costituenti patrimonio aziendale, quali negoziazioni, operazioni finanziarie, *know-how* (ovvero contratti, atti, relazioni, appunti, *software*), la cui non opportuna divulgazione all'esterno potrebbe cagionare danni nei confronti delle Società del Gruppo Milan. In tal senso, nel caso in cui i Destinatari vengano a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio, sono tenuti a trattarle con la massima cautela e cura, facendo in modo che le stesse non siano divulgate a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno del Gruppo Milan.

Tutela dell'ambiente e sostenibilità

Nell'ambito della propria attività, le Società del Gruppo Milan si ispirano ai principi del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.

I Destinatari del Codice Etico sono pertanto tenuti, nell'esercizio delle proprie mansioni, ad attuare comportamenti sostenibili, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Gruppo Milan secondo criteri volti a minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla propria attività.

5. Principi di condotta nell'attività sportiva

Principi generali

Il Gruppo Milan nello svolgimento delle attività sportive promuove il "Fair Play" (gioco leale), ritenendolo essenziale, non solo durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche, ma in ogni singola fase della loro gestione.

Il Gruppo Milan aderisce ai principi del "Fair Play", comprensivo dei concetti di lealtà, di amicizia, di rispetto per gli altri, di spirito sportivo e comprendente anche la lotta all'imbroglio, il rifiuto delle astuzie al limite della regola, la lotta al doping ed alla violenza.

Inoltre, il Gruppo Milan si adopera con ogni mezzo per prevenire e contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione.

Settore giovanile

Il Gruppo Milan offre alle proprie e ai propri tesserati – dedicando particolare cura ai/alle minori di 18 anni – la possibilità di un'attività sportiva e umana armoniose in un ambiente rispettoso, inclusivo, equo e libero da forme di abuso, violenza e discriminazione.

Il Gruppo Milan organizza le attività del settore giovanile in modo tale che:

- le strutture agonistiche siano idonee alle esigenze specifiche dell'età;
- gli addetti al settore (educatrici/tori, dirigenti, allenatrici/allenatori, tecnici, medici e mediche, ecc.) abbiano idonea professionalità, formandoli affinché tengano un comportamento che rappresenti un modello positivo, sia nell'ambito sportivo che educativo, per i bambini e per i giovani;
- sia posta in essere dalle addette e dagli addetti al settore la necessaria attenzione al fine di prevenire, qualsiasi forma di discriminazione, di abuso o sfruttamento;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
- l'ambiente favorisca un contesto che premi sia il "Fair Play" che il successo agonistico e promuova la crescita individuale di ogni giocatrice e giocatore evitando che la bambina, il bambino o la/il giovane maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.

Rapporti con istituzioni ed autorità di governo sportivo e con i loro rappresentanti

I rapporti del Gruppo Milan con le Istituzioni e con le Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Serie A, CO.VI.SO.C.), nonché con i loro



rappresentanti (giudici, arbitra/o, dipendenti, incaricata/o, esponenti) sono intrattenuti esclusivamente da soggetti specificatamente incaricati dal Gruppo Milan, nel rispetto della normativa giuridica e dei regolamenti sportivi vigenti, nonché del "Fair Play".

Rapporti con gli altri operatori del settore calcistico

Il Gruppo Milan si astiene dall'assumere qualunque iniziativa nei confronti di altri operatori del settore, tesserati e non, siano essi calciatrici/calciatori, tecniche/tecnici, agenti o procuratrici/procuratori, ecc., avente ad oggetto la sottoscrizione di accordi, la corresponsione di compensi o altri benefici per la compravendita di giocatrici o giocatori, in violazione delle disposizioni e dei regolamenti sportivi vigenti o in deroga ai principi di "Fair Play", impegnandosi ad operare, per proprio conto, unicamente con soggetti qualificati.

Lotta al doping

Il Gruppo Milan si adopera per la salvaguardia della salute delle giocatrici e dei giocatori e per la correttezza delle competizioni sportive, affinché i Destinatari si attengano alle norme dettate in materia di lotta al doping ed al divieto d'uso di sostanze non consentite.

Match fixing e scommesse

È fatto assoluto divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo.

Dirigenti e tesserate/i si astengono dall'effettuare/accettare/agevolare scommesse che abbiano ad oggetto competizioni cui le squadre del Gruppo Milan partecipano e, comunque, che abbiano ad oggetto incontri o competizioni organizzati da Autorità sportive, nazionali ed internazionali, quali F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Serie A.

6. Principi di condotta nei rapporti interni

Rapporti con le/i dipendenti e/o le/i collaboratrici/ori

Nella gestione delle risorse umane, le Società del Gruppo Milan si ispirano ai seguenti principi:

- selezionare, assumere, formare, retribuire e, più in generale, offrire pari opportunità di lavoro senza alcuna discriminazione di etnia, razza, sesso, età, orientamento sessuale, condizioni fisiche o psichiche, condizioni fisiche e/o sociali, nazionalità, credo religioso, opinioni, appartenenza politica e/o sindacale;
- assicurare un trattamento equo e meritocratico a ciascuna/o dipendente e/o collaboratrice/ore;
- adottare, anche per la crescita del personale, criteri basati sul merito, sulla competenza e, comunque, prettamente professionali;
- diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro al fine di preservare la salute e la sicurezza della popolazione aziendale, tanto da un punto di vista fisico che psichico;
- assicurare la tutela della riservatezza del personale e il loro diritto a lavorare senza subire illeciti condizionamenti;
- non impiegare alle proprie dipendenze persone straniere prive del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato.

Nell'esercizio delle proprie attività, i Destinatari sono pertanto tenuti ad evitare:

- lo sfruttamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi;
- di porre in essere molestie, anche di carattere sessuale;



- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratrici e lavoratori;
- di creare situazioni di competitività che ostacolano la crescita individuale e la correttezza nei rapporti di colleganza.

Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali, con particolare riferimento agli strumenti informatici

Sui Destinatari incombe il divieto di utilizzare gli strumenti informatici, ovvero le attrezzature ed i dispositivi elettronici per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Inoltre, è espressamente previsto il divieto per i Destinatari di commettere o indurre terzi alla commissione di reati contro la personalità individuale o in violazione di diritti umani.

Ogni Destinatario è pertanto tenuto a custodire, conservare e difendere i beni aziendali e ad utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti ad evitare di utilizzare tali beni per porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici delle Società del Gruppo Milan e/o di terzi, nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche anche tra terzi. È, inoltre, vietata l'introduzione abusiva all'interno dei sistemi informatici del Gruppo Milan e/o di terzi, protetti da misure di sicurezza, così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

A tale proposito, i Destinatari hanno la facoltà di accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati e sono tenuti a custodire le credenziali e le *password* di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio, nonché a rispettare le procedure aziendali adottate dal Gruppo Milan, in merito ai dispositivi antintrusione e *antivirus*.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti ad utilizzare esclusivamente *software* di cui sia stata acquistata regolare licenza d'uso e hanno, altresì, l'assoluto divieto di duplicare abusivamente e, in violazione della specifica normativa in materia di protezione del diritto d'autore, *software* e/o altri beni digitali coperti da *copyright*.

Salute e sicurezza sul lavoro

Le Società del Gruppo Milan si impegnano a mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali ed economiche, con l'obiettivo di migliorare la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro stabilendo procedure ed istruzioni mirate alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, come parte integrante della propria organizzazione lavorativa.

In particolare, il Gruppo Milan ritiene di fondamentale importanza che:

- gli aspetti della sicurezza di tutte le attività aziendali esistenti e la programmazione futura siano affrontati come aspetti rilevanti della propria attività;
- tutta la struttura aziendale, dal datore di lavoro, procuratrici/ori, RSPP, preposte/i, lavoratrici/ori dipendenti, lavoratrici/ori occasionali sia organizzata in modo tale che tutti siano partecipi, secondo le proprie responsabilità, attribuzioni e competenze, per raggiungere gli obiettivi di sicurezza assegnati;
- tutto il personale sia informato, formato e addestrato in merito ai rischi presenti e alle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare;



- sia prioritario il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- sia garantita la consultazione delle/i lavoratrici/tori, anche attraverso i rappresentanti per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;
- la progettazione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature, dei luoghi di lavoro, dei metodi operativi e degli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute del personale, di terzi e la comunità in cui le Società del Gruppo Milan operano;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
- siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
- siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute del personale, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità;
- sia garantito un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro e del sistema di gestione.

Antiriciclaggio

I Destinatari non devono in alcun modo essere coinvolti in fattispecie proprie del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Pertanto, i Destinatari si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali in materia di riciclaggio.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a svolgere le opportune verifiche al fine di accertare, per quanto possibile, l'integrità morale e la reputazione della controparte prima di stabilire relazioni o di stipulare contratti di qualsivoglia natura e genere.

Informativa contabile e gestionale

I Destinatari sono tenuti a registrare adeguatamente tutte le transazioni effettuate al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.

Ogni transazione dovrà essere corredata da un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e le motivazioni delle stesse e che consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la transazione stessa. A tale scopo, le informazioni pertinenti alla contabilità delle Società del Gruppo Milan, sia essa generale o analitica, dovranno ispirarsi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza e adeguatezza.

7. Principi di condotta nei rapporti esterni

Rapporti con i clienti

I Destinatari si impegnano a favorire la massima soddisfazione dei propri clienti fornendo informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare le procedure interne adottate dal Gruppo per la gestione dei rapporti con i clienti, al fine di rispondere alle attese e agli interessi degli stessi.

Rapporti con i fornitori

I Destinatari, nella selezione dei fornitori di beni e/o servizi, devono attenersi al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico e devono, altresì, agire in conformità alle previsioni



contenute nelle specifiche procedure adottate dal Gruppo Milan, al fine di garantire i più alti standard a livello etico nel processo di approvvigionamento di beni e/o servizi.

In tal senso, i Destinatari devono selezionare i potenziali nuovi fornitori, verificandone l'integrità morale, il buon nome e la reputazione e devono basare la scelta su parametri obiettivi, quali la qualità e il prezzo del bene o servizio da acquistare, nonché le garanzie di assistenza, tempestività, efficienza e disponibilità di mezzi. In ipotesi di conflitto di interessi tra le Società del Gruppo Milan e un potenziale nuovo fornitore, i Destinatari sono tenuti ad informare ed ottenere una specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo Milan di appartenenza, prima di poter instaurare un rapporto commerciale con lo stesso.

I Destinatari, nei rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, sono tenuti ad agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, evitando di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza e/o potenzialmente idonee a favorire la ricettazione o il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Rapporti con terzi, istituzioni, autorità di vigilanza e controllo e autorità pubbliche

Le Società del Gruppo Milan nell'intrattenere rapporti con i terzi, le istituzioni, le autorità di vigilanza, le istituzioni sportive, nonché con le pubbliche autorità, si ispirano ai principi di correttezza, lealtà, veridicità delle dichiarazioni, trasparenza e collaborazione.

Ciascun Destinatario è, pertanto, tenuto a respingere qualsivoglia pressione da parte di soggetti pubblici o privati volta ad ottenere denaro, bene o altra utilità in cambio di un vantaggio da rendersi a favore delle Società del Gruppo Milan, così come a vietare di promettere e/o offrire indebitamente denaro o altri benefici a soggetti pubblici o privati al fine di far conseguire un indebito vantaggio al Gruppo Milan.

Il Destinatario che riceve da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore o di cortesia d'affari, è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo Milan di appartenenza.

Ciascun Destinatario è, inoltre, tenuto a respingere qualsiasi pressione da parte di organizzazioni criminali, mafiose o di soggetti che pongono in essere comportamenti contrari alle norme di legge al fine di realizzare forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori e ad alterare la libera concorrenza.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'autorità di vigilanza e controllo e alle pubbliche autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con il Gruppo Milan e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Tale principio generale di comportamento dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, laddove i Destinatari fossero chiamati a rendere davanti all'autorità giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Rapporti con le/i tifose/i

Le Società del Gruppo Milan promuovono un tifo leale e responsabile. In generale, il Gruppo Milan impiega ogni sforzo e strumento a disposizione al fine di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro in occasione degli eventi in esso organizzati da ACM.



Le Società del Gruppo Milan si astengono in ogni caso dal contribuire, con interventi finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.

È fatto espresso divieto di:

- intrattenere rapporti indebiti con la tifoseria organizzata (cosiddetti "Ultras"), o singoli esponenti di questa, salvo quanto espressamente richiesto dalla normativa applicabile e nel più assoluto rispetto delle modalità da questa previste;
- sia prima, durante o dopo lo svolgimento di un evento sportivo sia in altre occasioni, anche di vita privata, di avere interlocuzioni indebite con i sostenitori o comunque sottostare ad atteggiamenti di questi che rappresentino forme di sopraffazione, minaccia o intimidazione, anche implicita;
- porre in essere qualsiasi condotta tale da favorire o comunque permettere qualsivoglia forma di cosiddetto "bagarinaggio".

Incassi e pagamenti

Le Società del Gruppo Milan esercitano la propria attività in conformità alla normativa antiriciclaggio vigente, nonché alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di effettuare o accettare pagamenti in contanti a/da soggetti terzi con cui il Gruppo Milan intrattiene rapporti di carattere commerciale, oltre le soglie previste dalla normativa vigente. I pagamenti o gli incassi eccedenti tali importi devono avvenire in conformità a quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali adottate dal Gruppo Milan, esclusivamente mediante l'utilizzo di canali bancari che assicurino la tracciabilità e la trasparenza degli stessi.

Donazioni, sponsorizzazioni, regali ed omaggi

È vietata qualsiasi forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o che possa apparire come finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività collegabili alle Società del Gruppo Milan.

In particolare, non sono ammessi regali di qualsiasi natura a dirigenti, dipendenti, collaboratrici/ori (o loro familiari) che possano influire sull'indipendenza di giudizio o possano indurre gli stessi ad assicurare qualsivoglia vantaggio.

Si precisa, inoltre, che sono da ritenere vietati sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, dovendosi intendere per "regalo" qualsiasi scambio di dono, di omaggi ed ospitalità, ovvero qualsiasi tipo di beneficio potenzialmente capace di influenzare impropriamente il comportamento o il giudizio altrui.

Deve sussistere un collegamento diretto e facilmente individuabile tra gli omaggi e le ospitalità ricevuti dalle Società del Gruppo Milan, o da queste offerti, e l'attività o il *business* (legittimo) del Gruppo Milan.

Sia l'offerta sia l'accettazione di omaggi e di ospitalità devono, in ogni caso, essere strettamente limitati sia nel valore sia nella frequenza e non devono presentare alcun carattere che possa mettere minimamente in dubbio la rispettiva liceità, oltre a dover essere, in ogni caso, adeguatamente documentati e debitamente autorizzati.

Gli omaggi e le ospitalità sono sempre vietati qualora siano costituiti da:

- denaro contante o equivalenti (buoni omaggio, assegni, prestiti, azioni);
- omaggi di natura inappropriata o che danneggiano l'integrità e la reputazione del Gruppo Milan;
- omaggi ed ospitalità che violano qualunque legge o regolamento vigente.



Contributi

In linea di principio, non sono erogati contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Tuttavia, potranno essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale purché nell'assoluto rispetto con le modalità dettate dalle leggi vigenti.

8. Obblighi a carico delle terze parti

Ogni terza parte (collaboratrici/ori, fornitrici/ori, consulenti, *partner*, ecc.) che opera per conto o nei confronti delle Società del Gruppo Milan devono attenersi scrupolosamente:

- al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti (ivi inclusi il D.Lgs. n. 231 del 2001 e la disciplina di cui all'ordinamento sportivo);
- a operare con integrità e diligenza nel pieno rispetto – per quanto applicabili – di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dal Codice Etico.

Ogni terza parte, nell'ambito delle proprie attività, deve relazionarsi e coordinarsi con le direzioni di riferimento presso le Società, sulla base degli accordi contrattuali.

In generale, ogni terza parte deve:

- ispirarsi a criteri di correttezza e di trasparenza nell'esercizio dell'attività;
- segnalare immediatamente alle Società del Gruppo Milan eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- evitare di compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine del Gruppo Milan.

L'accettazione di questi impegni e, in generale, del contenuto del Codice Etico è condizione per l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra ogni terza parte e le Società del Gruppo Milan.

Le Società del Gruppo Milan si riservano la facoltà, anche mediante apposite previsioni nelle pattuizioni con le terze parti, di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. la relazione contrattuale in caso di violazione rilevante da parte di una di queste, fatta salva ogni ulteriore opportuna iniziativa ai fini di tutela e di risarcimento del danno.

A titolo esemplificativo degli obblighi in capo ad esse, ogni terza parte deve attenersi alle seguenti regole nei seguenti ambiti:

A. Rapporti con la pubblica amministrazione e con enti/organismi pubblici sportivi

- Astenersi dall'effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- astenersi dall'accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità o altro, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

B. Rapporti con le autorità di vigilanza e giudiziarie

- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di indebitamente ostacolare o eludere l'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Vigilanza e/o Giudiziaria;



- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità di Vigilanza e/o Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

C. Catena del valore

- Sia con riferimento alle/i dipendenti/collaboratrici/ori della terza parte sia con riferimento ad attività produttive svolte da fornitori della terza parte (anche all'estero), garantire il massimo rispetto della normativa applicabile e delle convenzioni internazionali in materia di:
 - età delle/i lavoratrici/ori;
 - retribuzione delle/ lavoratrici/ori;
 - condizioni di lavoro e divieto di sfruttamento;
 - possesso di titoli di soggiorno.

D. Attività sportiva

- Con riferimento ad attività di *scouting* e di compravendita di calciatrici e calciatori, in particolare per il settore giovanile,
 - operare nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida definite dalla F.I.G.C., nonché dei seguenti comportamenti:
 - mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad evitare di procurare e/o favorire l'ingresso nel territorio dello Stato di giovani calciatrici e calciatori stranieri privi dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti dalle norme civili, penali e sportive vigenti;
 - adoperarsi affinché alla/l giovane calciatrice/ore straniera/o sia fornita la dovuta sorveglianza, le necessarie risorse economiche e l'indispensabile supporto, anche educativo;
 - mettere in atto tutte le iniziative volte a consentire azioni di salvaguardia sia per proteggere le/i giovani atlete/i da molestie sessuali ed abusi, sia per prevenirne lo sfruttamento;
 - porre in essere la necessaria attenzione al fine di elevare la sicurezza ed il benessere delle/i giovani calciatrici/tori;
 - fornire alle/i giovani e alle loro famiglie informazioni sui rischi e sui benefici potenziali relativi al raggiungimento di elevate prestazioni sportive.
- Con riferimento all'utilizzo di farmaci,
 - rispettare le norme, i regolamenti e gli *standard* sia nazionali che internazionali (World Anti Doping Agency) in materia di lotta al doping, ivi comprese le norme sportive antidoping emanate dal C.O.N.I. e le integrazioni della F.I.G.C. e, in ogni caso:
 - evitare, in assenza di prescrizione medica o del consenso preventivo del medico sociale o in quantità eccedenti il fabbisogno prescritto, l'acquisto, l'uso e il trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ancorché di libera circolazione nello Stato di approvvigionamento;
 - evitare la cessione o il commercio, a qualsiasi titolo, di dette sostanze, regolarmente possedute, ad altri destinatari e/o a terzi.

E. Salute, sicurezza e ambiente

Premesso che la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché dei relativi obblighi, coinvolge ciascuna terza parte che operi nei luoghi di lavoro delle Società del Gruppo Milan, ognuna nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni,



- assicurare la cooperazione con le Società del Gruppo Milan nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività. In particolare,
 - prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possano ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalle Società del Gruppo Milan, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (anche «DPI»);
 - segnalare immediatamente le eventuali deficienze dei mezzi e dispositivi di cui vengono a conoscenza;
 - astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- quanto alla gestione delle tematiche ambientali, assicurare il massimo rispetto dei quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle buone prassi in materia, garantendo di essere in possesso delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

F. Sistemi e applicativi informatici

Qualora, in relazione all'incarico lavorativo o professionale, la terza parte utilizzi sistemi informatici del Gruppo Milan o propri,

- astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici, pubblici o privati, che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico protetto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati;
- astenersi dal detenere e diffondere abusivamente credenziali di autenticazione o comunque codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati.

G. Proprietà intellettuale

I fornitori ufficiali di ACM e comunque ogni terza parte che, in relazione all'incarico lavorativo o professionale, svolga attività di produzione/distribuzione su licenza,



- astenersi da ogni condotta di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o dal fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- astenersi dall'utilizzare, in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo, opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso delle/i titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

9. Diffusione del Codice Etico

Le Società del Gruppo Milan ritengono fondamentale, al fine della corretta attuazione del presente documento, la tempestiva divulgazione dei contenuti dello stesso anche attraverso la previsione di attività di comunicazione specifiche e differenziate a seconda delle/gli interlocutori/tori, nonché attività di costante monitoraggio sul rispetto dello stesso.

In tal senso, le Società del Gruppo Milan provvedono ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza. In particolare, le Società del Gruppo Milan provvedono a:

- diffondere il Codice Etico presso i Destinatari;
- interpretare e chiarire, laddove necessario, le disposizioni contenute nel Codice Etico;
- verificare l'effettiva osservanza del Codice Etico;
- aggiornare ed implementare il Codice Etico, in funzione delle esigenze che, di volta in volta, si manifestano.

I Destinatari sono pertanto tenuti a partecipare attivamente agli incontri di formazione organizzati dalle Società del Gruppo Milan e a segnalare tempestivamente ogni caso di sospetta violazione del Codice Etico.

A tale proposito, è garantita la tutela di chi effettua tali segnalazioni in buona fede e con lealtà da ritorsioni o effetti negativi sulla sua posizione professionale. Si rimanda, in particolare, al sistema di *whistleblowing* approntato dal Gruppo, le cui caratteristiche e specifiche sono riportate sul sito *internet* www.acmilan.com.

Il presente Codice Etico è archiviato in una cartella condivisa – rinvenibile sulla rete aziendale accessibile da parte di tutti i Destinatari, nonché sul sito *internet* www.acmilan.com Sistema Sanzionatorio

Le Società del Gruppo Milan considerano il rispetto del presente documento parte integrante degli obblighi derivanti dal rapporto che i Destinatari hanno con la propria Società del Gruppo Milan di appartenenza. Pertanto, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e/o nelle procedure aziendali o nelle disposizioni di leggi in esso richiamate comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori riportati nella Parte Generale del Modello della Società del Gruppo Milan di appartenenza a cui il presente documento fa espresso rinvio.

10. Disposizioni finali

Il Codice Etico è approvato dai rispettivi organi amministrativi delle Società del Gruppo Milan. Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all'evoluzione/modifica dell'attività delle Società del Gruppo Milan, saranno approvati dagli stessi organi amministrativi e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari.